

Regolamento
Organismo di Composizione della crisi da
sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Foggia

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 20.07.2023

Aggiornato nella seduta del 16.12.2024

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

REGOLAMENTO OCC - COMMERCIALISTI – FOGGIA

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal D.Lgs. n. 14 del 2019, gestite dall'OCC-Commercialisti di Foggia come definito dall'art. 2, lett. t), D.Lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell'Elenco dei Gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento contenente anche norme di autodisciplina ("Codice Etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L' OCC - Commercialisti Foggia svolge le funzioni ad esso riservate dal D.M. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal D.Lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC-Commercialisti Foggia è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto:

- a. istituire, conservare ed aggiornare un Elenco dei Gestori della crisi ed un Registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- c. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e. adottare il Codice Etico delle crisi allegato al presente Regolamento.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ OCC-COMMERCIALISTI FOGGIA

L’OCC-Commercialisti Foggia è Organismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia di cui rappresenta una “articolazione interna” e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

L’OCC-Commercialisti Foggia ha sede legale e operativa presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

L’Organismo può aprire sedi secondarie presso le Circoscrizioni di altri Tribunali rientranti nella competenza territoriale dell’Ordine di appartenenza.

Ogni modifica dell’organizzazione dell’OCC-Commercialisti Foggia deve essere previamente autorizzata, su richiesta del Referente, con delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

ARTICOLO 4 – ORGANI

Per provvedere al funzionamento dell’Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a. il Referente;
- b. la Segreteria Amministrativa.

Presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all’OCC-Commercialisti Foggia e la documentazione allegata a corredo.

ARTICOLO 5 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente Regolamento, indirizza e coordina l’attività dell’OCC-Commercialisti Foggia e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

Le cariche di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato Pari Opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

La cessazione del Referente per scadenza naturale dell'incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

In caso di assenza o impedimento temporanei, per qualsiasi causa o natura, i compiti amministrativi del Referente sono svolti in via d'urgenza ed in maniera eccezionale dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. Qualora l'assenza o l'impedimento assumano caratteri della permanenza il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'OCC-Commercialisti Foggia.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.M. n. 202/2014, ed imparzialità;
- verifica che le domande di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi siano conformi all'art. 4 del D.M. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina il Gestore della crisi;
- revoca, accerta le cause di decadenza e sostituisce il Gestore;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi aderenti all'OCC-Commercialisti Foggia;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del Codice Etico dei Gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell'OCC-Commercialisti Foggia:

- propone al Consiglio dell'ODCEC di Foggia ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC-Commercialisti Foggia e della Segreteria Amministrativa;
- cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC-Commercialisti Foggia;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

- può adottare un Regolamento interno per la nomina del Gestore della crisi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore/sovraindebitato che ha presentato la domanda all' OCC-Commercialisti Foggia;
- effettua una valutazione delle domande presentate dai debitori/sovraindebitati;
- sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 202/2014;
- dà avvio allo svolgimento della procedura;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, Legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 del D.Lgs. n. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii.;
- relaziona al Consiglio dell'ODCEC di Foggia sul funzionamento dell'OCC-Commercialisti Foggia, annualmente in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli allegati che si rendesse necessario;
- utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 202/2014;
- pubblica nel sito dell'Ordine, secondo principi di trasparenza, l'elenco degli incarichi affidati ai Gestori della crisi con cadenza semestrale.

Il Referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'OCC-Commercialisti Foggia iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall' OCC-Commercialisti Foggia ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'OCC-Commercialisti Foggia superiori ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) e determinati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia all'atto della nomina o successivamente in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. Il compenso del Referente graverà sugli introiti

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

dell'OCC-Commercialisti Foggia nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa è composta dalla Sig.ra Carmela Ianigro e dal Sig. Enrico Lo Storto, personale dipendente dell'ODCEC di Foggia, nominato dal Consiglio dell'Ordine, con compiti operativi, determinati di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente.

Essa ha sede presso l'OCC-Commercialisti Foggia.

La Segreteria Amministrativa effettua l'annotazione nell'apposito Registro informatico di ogni procedimento di sovraindebitamento, con le indicazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria Amministrativa svolge le seguenti attività:

- a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della Crisi solo se presentate allo sportello dell'OCC-Commercialisti Foggia personalmente dal debitore o da un suo procuratore, alla PEC dell'OCC-Commercialisti Foggia, o attraverso la piattaforma informatica eventualmente adottata dall'OCC medesimo;
- b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- c) effettua l'annotazione nell'apposito Registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
- d) verifica che sia stato pagato il 1° acconto per l'avvio del procedimento;
- e) controlla l'incasso dei compensi dovuti dal debitore per l'attività prestata dall'OCC-Commercialisti Foggia mediante i propri Gestori della crisi;
- f) comunica ai Gestori gli importi del proprio compenso da fatturare, su disposizioni del Tesoriere;
- g) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC-Commercialisti Foggia.

ARTICOLO 7 - REQUISITI AMMISSIBILITÀ DOMANDA

Le domande di ammissione all'OCC-Commercialisti Foggia devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall'OCC-Commercialisti Foggia messi a disposizione del debitore sul sito web dell'ODCEC di Foggia unitamente al Regolamento adottato.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta con i modelli di cui al periodo precedente; alle stesse deve essere, altresì, allegata la copia della ricevuta che attesta il pagamento del 1° acconto. Le modalità di pagamento sono indicate nella pagina dedicata all'OCC-Commercialisti Foggia del sito web www.odcecfoggia.it.

La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la Segreteria del servizio) o telematica (PEC dell'OCC-Commercialisti Foggia) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall'Organismo.

La mancanza all'interno della domanda anche di una sola delle informazioni e della documentazione richiesta, così come il mancato pagamento del primo acconto, determinano l'inammissibilità della stessa.

ARTICOLO 8- REGISTRO DELLE PROCEDURE

Presso la Segreteria Amministrativa dell'OCC-Commercialisti Foggia è tenuto il Registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

ARTICOLO 9- ELENCO DEI GESTORI

La Segreteria Amministrativa dell'OCC-Commercialisti Foggia riceve le domande di iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate presso lo sportello o all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Presso il Ministero della Giustizia è tenuto e aggiornato, secondo le indicazioni del Referente, un Registro informatico dei Gestori della crisi.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi dell'OCC-Commercialisti Foggia i professionisti che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei Gestori dovranno presentare domanda all' OCC-Commercialisti Foggia, nelle modalità da questo stabilite. L' Organismo provvederà ad inoltrare la domanda al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Contro il provvedimento di non iscrizione nell'Elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'ODCEC di Foggia entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D. M. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014;
- d) il trasferimento presso altro Ordine.

In questi casi il procedimento di cancellazione dall'Elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC-Commercialisti Foggia disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC-Commercialisti Foggia, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, D.M. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei Gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato D.M. n. 202/2014, il Referente ha facoltà di invitare a regolarizzare la propria posizione nel termine di 3 mesi, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ARTICOLO 11 - GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore della crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei Gestori secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. In casi particolarmente complessi o che richiedono particolari competenze il Referente può derogare ai criteri di cui sopra.

Le prestazioni di Gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'Organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il Referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Il Gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice Etico (Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici Deontologici delle professioni regolamentate, il Gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al Gestore le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. n. 202/2014.

ARTICOLO 12 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica l'accettazione dell'incarico, a mezzo PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della nomina.

Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla Segreteria Amministrativa l'accettazione, il Referente potrà procedere alla nomina di un altro Gestore.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del D.M n. 202/2014 e al Referente.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro 4 mesi, dalla data di consegna del fascicolo. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore al Referente dell'OCC- Commercialisti Foggia, può essere prorogato di ulteriore n. 2 mesi per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc.), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata.

Il Gestore comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di 60 gg dalla consegna del fascicolo.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all' OCC- Commercialisti Foggia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli Enti Pubblici, agli Uffici Fiscali, agli Enti Previdenziali, all'Agente per la Riscossione, al Tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

È facoltà dell'OCC-Commercialisti Foggia procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC-Commercialisti Foggia, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.

Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo OCC-Commercialisti Foggia a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC-Commercialisti Foggia.

Il Gestore può avvalersi, a proprie spese, anche dell'opera di Esperti in materie specifiche e con particolari competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 14 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC-Commercialisti Foggia, ne terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento – con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

ARTICOLO 15 - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'OCC-Commercialisti Foggia tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede tempestivamente alla sostituzione del Gestore e ne informa il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico, procede con le segnalazioni al Consiglio di Disciplina competente.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

La funzione di Gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.

Per ciascun affare per il quale è stato designato, il Gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (allegato A).

È fatto divieto al Gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore è tenuto a informare l'OCC-Commercialisti Foggia delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal Referente.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento, tale da ledere l'immagine dell'OCC-Commercialisti Foggia e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di Disciplina competente.

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.

ARTICOLO 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'OCC-Commercialisti Foggia e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi.

Il Gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al D.LGS. n. 196 del 30 giugno 2003.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ARTICOLO 18 - DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DELL' OCC-COMMERCIALISTI FOGGIA

I compensi corrisposti all'OCC-Commercialisti Foggia comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l'OCC medesimo e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

In caso di composizione collegiale dell'Organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente secondo un accordo tra i Gestori.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 250,00 come di seguito specificato: -euro 100,00, compreso IVA, quale acconto sul compenso per l'OCC-Commercialisti Foggia e per il Gestore della crisi;

-euro 150,00, quale rimborso dei costi di amministrazione sostenuti dall'OCC-Commercialisti Foggia.

Il compenso unico per tutte le attività che l'OCC-Commercialisti Foggia e il Gestore sono chiamati ad espletare sarà corrisposto come segue.

- acconto pari al 50% del compenso complessivo pattuito, da versarsi per un massimo di tre rate entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del preventivo;
- un ulteriore acconto pari al 20%, da effettuarsi entro la data del deposito della proposta in Tribunale.
- il saldo finale, secondo le modalità pattuite in sede di sottoscrizione del preventivo.

I suindicati versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare Pugliese codice IBAN: IT66D0526215700CC0091267579.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determinano, in favore dell'OCC-Commercialisti Foggia un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della Segreteria, mediante bonifico bancario come sopra specificato, secondo le modalità di volta in volta indicate dall'OCC-Commercialisti Foggia, entro massimo 1 mese dalla citata richiesta. Il compenso complessivo è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge. Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale delle predette proposte previste dalla Legge il saldo del compenso spettante verrà ridotto del 20% e dovrà essere versato dal debitore al medesimo OCC-Commercialisti Foggia entro e non oltre 1 mese dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale. Invece, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione,

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nei decreti di omologa, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all' OCC-Commercialisti Foggia saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro 1 mese dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC-Commercialisti Foggia è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC-Commercialisti Foggia e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC-Commercialisti Foggia esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC medesimo.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC-Commercialisti Foggia da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all' OCC-Commercialisti Foggia da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC medesimo.

Al Gestore spetta un compenso complessivo pari al settantacinque per cento (75%) del corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ

L'OCC-Commercialisti Foggia assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ALLEGATO A

CODICE ETICO

ARTICOLO 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di Ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

ARTICOLO 2 – Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia. Il Gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ARTICOLO 3 – Professionalità e competenza

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Ordinamento Professionale e deve essere in regola con gli obblighi della Formazione Professionale Continua (FPC). Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

ARTICOLO 4 – Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico assegnatogli.

ARTICOLO 5 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

ARTICOLO 6 – Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. Egli collabora con il Referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'OCC-Commercialisti Foggia.

ARTICOLO 7 – Onorabilità

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

OCC - Commercialisti Foggia

Iscritto al n. 50 – sezione A – del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

ARTICOLO 8 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori, il Gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC-Commercialisti Foggia, il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.
